

Care Colleghe, Cari Colleghi,

Vi informo che in base alle risposte da Voi fornite ai questionari di rilievo del grado di apprezzamento dei servizi forniti da AICQ SICEV, abbiamo richiesto ai singoli Referenti di Schema di AICQ SICEV di preparare una serie di Newsletter legate agli aspetti più critici o di maggiore attualità riferiti agli Schemi Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e così via. Iniziamo con una "pillola formativa" sulla "Conformità Legislativa" in campo ambientale, che mi ha messo a disposizione la collega e amica Emilia Catto, che in ambito AICQ SICEV, opera come Referente per lo Schema Ambiente. Troverete i Suoi riferimenti, nel seguito dell'articolo, che Vi consentiranno di contattarla qualora necessitate di chiarimenti e ulteriori informazioni.

Buona lettura e buon lavoro.

Roberto De Pari
Direttore AICQ SICEV

Know how in pillole:

Care Colleghe e cari Colleghi,

ho visto, con grande piacere, data la mia attrazione fatale verso l'argomento Conformità legislativa, l'inserimento dei reati ambientali nella Legge 231 che è avvenuta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello Schema di decreto legislativo approvato Il 7 luglio 2011 dal Consiglio dei Ministri.

Sono convinta che l'importanza dello sviluppo di un adeguato Modello 231 anche a fronte dei nuovi reati ambientali inseriti nell'articolo 25 undecies svilupperà una nuova consapevolezza delle relative responsabilità tutti i livelli aziendali.

Ho pensato di riassumere nella tabella che troverete di seguito tutti gli articoli delle leggi ambientali richiamati, descrivendo le fattispecie in questione.

Spero che vi risulti interessante: a me ha dato molta soddisfazione prepararla.....

Emilia G. Catto
Auditor Ambientale
Referente AICQ SICEV per lo schema Ambiente

www.studioqsa.eu
egcatto@studioqsa.eu

Nota del 1° agosto 2011.

L'atto è stato pubblicato in Gazzetta come:

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163)

(GU n. 177 del 1-8-2011)

Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/2011.

Evoluzione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'Art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.

Il decreto introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità "amministrativa" degli enti relativamente alla commissione di alcuni reati, specificamente indicati dal legislatore; permette quindi di colpire (con sanzioni pecuniarie, l'interdizione dall'attività, il commissariamento, il divieto a contrarre con la PA) direttamente l'Ente e, quindi, l'interesse economico dei soci. L'Ente, tuttavia, non risponde se dimostra di avere "adottato ed efficacemente attuato" un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa fattispecie di quello verificatosi. (Giovanni Battisti, www.complianceaziendale.com.)

Capo I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1.

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'Art. 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'Art. 24 e l'Art. 25 contengono l'elenco dei reati cui viene applicata la disciplina del decreto.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Art. 25

Concussione e corruzione

Successivamente tali Articoli sono stati modificati con l'introduzione di numerosi altri reati.

Inizialmente dunque l'Art. 25 Art. faceva riferimento a reati relativi a "Concussione e corruzione" (Articoli 317-322 del Codice penale).

Tra il 2001 ed il 2007 si era giunti all'Art 25 sexies.

Nel 2007, con la Legge n. 123 del 3 agosto 2007, Art.9, è stato introdotto l'Art. 25 septies:

"Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" con le fattispecie di:

1. Omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
2. Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).

Attualmente l'Art. 24 si è esteso fino alla sezione 24 ter:

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata

e l'Art. 25 fino alla sezione novies (che è presente con due riferimenti diversi):

Art. 25	Concussione e corruzione
Art. 25 bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25-bis.	Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25-ter	Reati societari
Art. 25 quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Art. 25-quater	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale
Art. 25-sexies	Abusi di mercato
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25-novies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria <i>(Per un difetto di coordinamento con la Legge Sviluppo-Energia, il presente Art. è stato inserito nel decreto 231/2001 con identica numerazione rispetto all'Art. riguardante i "Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore".)</i>

Veniamo ora alle modifiche che a breve si aggiungeranno all'articolo 25.

Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente lo schema di decreto legislativo sulla estensione a società ed enti della responsabilità per reati ambientali.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 NOVEMBRE 2008, SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA 2009/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E ALL'INTRODUZIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI.

Il provvedimento, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, estende a società ed enti la responsabilità, attualmente non prevista, per una serie di reati contro l'ambiente previsti dal Dlgs 152/2006 (tra cui gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti, scarichi industriali non autorizzati, inquinamento causato da navi), dalla legge 150/1992, dalla legge 549/1993 e dal Dlgs 202/2007.

Lo schema di Decreto legislativo introduce inoltre due nuovi reati nel Codice penale, gli articoli 727-bis 733-bis e nuove modifiche al Decreto 231/2001, dopo aver corretto la numerazione delle sezioni (arrivando quindi alla 25-decies),:

(Lo schema approvato apporta anche modifiche al Decreto legislativo 152/2006 e al Decreto legislativo 205/2010 che non verranno trattate in questa sede)

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 25-undecies	Reati ambientali
-------------------------	-------------------------

Nel quale sono introdotte sanzioni pecuniarie a fronte di

Codice penale	
Art. 727-bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Art. 733-bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Codice dell'ambiente

Parte terza

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Art. 137, comma 1	Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione
Art. 137, comma 2	Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale
Art. 137, comma 3	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose
Art. 137, comma 5, primo periodo	Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali

Art. 137, comma 5, secondo periodo	Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni
Art. 137, comma 11	Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
Parte quarta	
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	
Art. 256, comma 1, lettera a	Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione
Art. 256, comma 6, primo	Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (periodo)
Art. 256, comma 1, lettera b	Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione
Art. 256, comma 3, primo periodo	Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata
Art. 256, comma 5	Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti
Art. 256, comma 3, secondo periodo	Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata in con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi
Art. 257, comma 1	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica
Art. 257, comma 2	Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica
Art. 258, comma 4, secondo periodo	Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto
Art. 259, comma 1	Traffico illecito di rifiuti
Art. 260, comma 1	Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti
Art. 260, comma 2	Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività
Art. 260-bis, comma 6	Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

Art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo	<p>Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.</p> <p>Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati</p>
Art. 260-bis, comma 8, primo periodo	Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata
Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo	Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata
<p>Parte quinta Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera</p>	
Art. 279, comma 5	Soggetti che nei casi ex Art. 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo, delle emissioni
<p>Legge 7 febbraio 1992, n. 150</p> <p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</p> <p>(integrata dal Decreto Legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 marzo 1993, n. 59 e dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 e dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.275).</p>	
Art. 1, comma 1	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97* del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9</p>

	<p>dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p><i>* Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e successive modifiche</i></p>
Art. 2, comma 1	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno ,chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:</p> <p>vedi art.1, comma1, da a) a e)</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento</p>
Art. 2, comma 2	<p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>
Art. 6, comma 4,	<p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p> <p>Art. 6.</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p>
Art.3-bis, comma 1	<p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.</p>

Legge 28 dicembre 1993, n. 549	
Misure a tutela dell'ozono	
Art. 3, comma 6	Violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono

Dlgs 6 novembre 2007, n. 202	
Misure a tutela dell'inquinamento provocato dalle navi	
Art. 9, comma 1	Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare
Art. 8, comma 1	Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare
Art. 8, comma 2	Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque
Art. 9, comma 2	Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque

Il Decreto legislativo 231/2001 è stato dunque completato con i reati relativi all'ambiente e ci si aspetta, così come per Sistemi di Gestione per la Sicurezza dopo l'introduzione dei reati relativi nel 2007, un nuovo interesse per lo sviluppo e la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale da parte delle Organizzazioni.

Per concludere, è da tener presente che le sanzioni a cui l'azienda o ente in genere potrebbe andare incontro sono particolarmente pesanti e applicabili anche in via cautelare, in caso di contestazione di un reato ed assenza del Modello 231:

- **sanzioni interdittive** come ad esempio l'interdizione per un determinato periodo di tempo (anche fino ad 1 anno per certi reati) dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli concessi, il divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi, etc.
- **sanzioni pecuniarie**, calcolate con il sistema delle quote sulla base della gravità della responsabilità dell'azienda.

Ad esempio, con riferimento ai reati in materia Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (DLgs 152/2006 articolo 260, comma 2) la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote può arrivare a 1.239.200.

Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote con un valore pecuniario delle quote variabile da 258 euro a 1.549 euro.

Per la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Per un aggiornamento continuo sul decreto 231 si suggerisce la consultazione, ad esempio, dei due siti:

<http://www.complianceaziendale.com>
<http://www.legge231.net/>